

MARONE & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO nell'interesse di Ilaria **DE ROSA** [REDACTED]
[REDACTED]), Rosaria **ORLANDO** [REDACTED], Flavia
DE MELLIS [REDACTED], Marta **FARELLA** [REDACTED]
[REDACTED], tutte rapp.te e difese, giusta mandato a mar-
gine, dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con
i quali eleggono domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.:

riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it e con autorizza-
zione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto in-
dirizzo p.e.c. ovvero al numero di fax 081.7640400

CONTRO il **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del legale rapp.te p.t.
NONCHÉ contro la **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DI-**
PARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COMMISSIONE RI-
PAM, in persona del legale rapp.te p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE:

a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della
graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Na-
poli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data
27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di
222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeter-
minato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per
quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio
educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti ido-
nei, non sono previste anche le ricorrenti; b) di ogni atto preor-
dinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valuta-
zione della prova scritta delle ricorrenti, nella parte in cui si va-
lutano come errate due risposte fornite dalle ricorrenti e conse-
guentemente non si riconosce loro il relativo punteggio

FATTO

1. Con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, la Commissione RIPAM, per conto dell'Amministrazione comunale, ha bandito concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, per quanto di interesse, di 72 unità da inquadrare nel profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D).

Il concorso prevedeva una prova preselettiva eventuale, che la Commissione avrebbe potuto svolgere nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso fossero risultate in numero 20 volte superiore rispetto a quello dei posti da coprire, nonché una prova scritta con quiz a risposta multipla.

Quanto alla prova scritta, l'art. 7 del bando prevedeva che questa sarebbe consistita in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

A loro volta i quesiti si distinguevano in:

a) 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie di concorso.

Per ciascuno di questi quesiti il bando riconosceva il seguente punteggio:

- 0,75 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per mancata risposta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata.

b) 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico verbale.

c) 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Il comma 2 dell'art. 7 del bando subordinava il superamento della prova al conseguimento del punteggio minimo di **21 punti su 30**.

Essendo la prova scritta l'unica prova in cui si articolava il concorso, al conseguimento del punteggio di 21/30 il candidato rientrava automaticamente in graduatoria come idoneo, salvo essere dichiarato vincitore qualora il punteggio conseguito gli avesse consentito di collocarsi tra i primi 72 posti.

2. Le ricorrenti hanno tutte partecipato al sopra detto concorso e, all'esito della prova scritta, sono state giudicate non idonee, non avendo conseguito il punteggio minimo di 21 punti.

In particolare, le dott.sse De Rosa, Orlando e De Mellis hanno conseguito il punteggio di 20,125, mentre la dott.ssa Farella ha conseguito il punteggio di 20,25.

Con il presente ricorso, le dott.sse De Rosa e altre contestano due domande contenute nei primi 25 quesiti, in quanto ritengono che, nel primo caso, la risposta esatta fosse quella che loro hanno fornito e non quella ritenuta corretta dalla Commissione, mentre nel secondo caso, ritengono che sia corretta sia la loro risposta che quella indicata dalla Commissione.

Le domande contestate sono le seguenti:

a) *Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella:*

- Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalle ricorrenti).

- Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).

- Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio.

b) *La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata:*

- Al consolidamento delle capacità di ascolto.

- *Al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse* (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).

- *Al consolidamento delle capacità di relazione* (risposta fornita dalle ricorrenti).

3. Le ricorrenti, ritenendo corrette le proprie risposte, per entrambe le domande, hanno commissionato un parere al Presidente nazionale dell'AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti, che si è espresso sulla prima domanda, e al dott. Gianvincenzo Nicodemo, Vicepresidente dell'Associazione pedagogisti e educatori, che si è espresso sulla seconda domanda.

In entrambi i casi, gli autorevoli pareri richiesti hanno confermato la tesi delle ricorrenti.

Con la conseguenza che a ciascuna ricorrente deve essere attribuito un maggior punteggio di **2 punti**, in quanto, per ciascuna domanda che si assume errata:

- occorre eliminare la detrazione di 0,25 punti;
- occorre aggiungere il punteggio di 0,75 punti.

In questo modo le ricorrenti conseguiranno un punteggio superiore a 21 punti, il che consentirà loro di essere immesse in graduatoria, sia pure in posizione di idonee.

4. Alla luce di queste precisazioni si impugnano la graduatoria del concorso, che non colloca le ricorrenti nemmeno tra le idonee, nonché i verbali di correzione delle prove scritte delle ricorrenti, in quanto illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In punto di fatto si è chiarito che le ricorrenti hanno partecipato al concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato

in data 27.11.2023, per il profilo di funzionario socioeducativo (codice EDU/D), per 72 posti messi a concorso.

All'esito dell'unica prova (scritta) concorsuale, le ricorrenti sono state giudicate non idonee, avendo conseguito un punteggio di poco inferiore a 21 punti (20,125 De Rosa, Orlando e De Mellis, 20,25 Farella) e, cioè, di poco inferiore a quello che il bando ha previsto come limite minimo per il superamento della prova e l'immissione in graduatoria.

Il punteggio attribuito alle ricorrenti, però, non è corretto perché, come detto, due delle risposte fornite da ciascuna ricorrente sono state considerate errate dalla Commissione.

Si discute delle domande relative, la prima, alla funzione che deve ricoprire l'educatore, secondo il metodo montessoriano, e la seconda, della funzione della progettazione di attività di tipo simbolico nel nido.

In entrambi i casi le ricorrenti hanno fornito la risposta esatta e, in entrambi i casi, la Commissione l'ha giudicata errata.

Sul punto si contesta l'errore in cui è incorsa la Commissione poiché, come confermato dagli autorevoli pareri acquisiti dalle ricorrenti, la risposta esatta era senza dubbio quella data dalle ricorrenti.

Ma si proceda con ordine.

1.1. Quanto alla domanda relativa al metodo montessoriano, si ricorda che la stessa era così formulata:

Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella:

- Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalle ricorrenti).

- Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).

- Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio.

Si è detto, già in punto di fatto, che la Commissione ha valutato errata la prima risposta (fornita dalle ricorrenti), giudicando corretta la seconda risposta.

A chiarimento della questione soccorre il parere fornito sul punto dal Presidente dell'AIPED – Associazione Italiana dei Pedagogisti.

Si legge, infatti, in quel parere che «**il gioco ha una funzione primaria ed essenziale nella vita di ogni bimba e di ogni bimbo. Il gioco non è una semplice attività ricreativa in cui i bambini si svagano, si distraggono e si divertono, ma è soprattutto un vero e proprio diritto sancito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia all'articolo 31. È un diritto perché possiede una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio dei bambini, tutti fattori che, sommati tra loro, costruiscono la personalità e l'individualità dei piccoli: la base di ciò che saranno da adulti. Proprio sulla base di tale principio Secondo Maria Montessori, “il gioco è il lavoro del bambino”. Con questa frase, spesse volte travisata, Montessori non sosteneva che i bambini debbano essere allontanati dal momento del gioco per concentrarsi su attività non idonee alla loro età e al loro sviluppo, al contrario considerava il gioco l'attività più propizia allo sviluppo fisico, mentale ed intellettuale dei bimbi.**

Ciononostante, il suo metodo educativo predilige l'uso di **strumenti reali** da parte dei piccoli, piuttosto che i classici giocattoli di plastica a cui tutti ormai siamo abituati. In questo modo, secondo Montessori il bambino, pur praticando attività idonee alla sua età, entra subito in contatto con il **mondo reale**, ma in maniera libera e spontanea, attraverso il gioco appunto.

Inoltre, attraverso questo metodo i bambini non solo entrano nella vita reale molto prima, ma imparano ad **esplorare il mondo** e i

*suoi meccanismi in **autonomia e libertà**, diventando i soggetti attivi, i veri protagonisti, della loro **educazione** e della loro **crescita**. Libertà che deve essere concessa anche dai genitori: per Montessori i bambini dovrebbero essere liberi di scegliere il **luogo** in cui giocare ed avere a disposizione tutto il **tempo** necessario per sviluppare a pieno le proprie abilità.*

***Ne consegue** pertanto **che**, in riferimento alla questione da lei sollevata, **il quesito sopra indicato trova un fondamento nei principi del metodo montessoriano per il quale il bambino deve essere lasciato libero di esplorare il mondo circostante**, quindi di scegliere il gioco di suo interesse.*

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ritengo che la risposta da lei individuata, cioè la prima risposta, sia quella esatta».

Il parere del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti, come visto, muove dall'analisi dei contenuti del metodo montessoriano, chiarendo che al centro di tale metodo vi è l'affermazione del principio secondo il quale il gioco rappresenta lo strumento con il quale il bambino realizza il proprio sviluppo cognitivo, emotivo, sociale, creativo e motorio.

Ragione per la quale, sempre secondo il metodo montessoriano, il bambino deve essere lasciato **libero** di esplorare il mondo circostante e **scegliere spontaneamente** il gioco di suo interesse. Orbene, questa è la risposta fornita dalle ricorrenti al quesito oggetto di prova concorsuale e questa è, palesemente, la risposta corretta.

Ma vi è di più.

Alla luce di quanto si è chiarito innanzi circa il contenuto del metodo montessoriano, non vi è chi non veda l'erroneità delle conclusioni cui è giunta la Commissione, che ha ritenuto corretta la

risposta n. 2, nella quale si afferma che l'educatore dovrebbe *«presentare l'oggetto al bambino e indicarne l'uso possibile»*.

Anche a prescindere dall'autorevole parere, reso dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti, appare chiaro che la scelta dell'educatore dell'oggetto con il quale il bambino dovrà interagire e l'indicazione dell'uso che il bambino potrà farne, rappresenta una duplice costrizione della libertà del bambino, contraddicendo i principi del metodo montessoriano.

E ciò perché tale comportamento comporta che:

- è l'educatore e non il bambino a scegliere l'oggetto;
- è l'educatore e non il bambino a suggerirgli le modalità attraverso le quali il bambino potrà interagirvi.

Il che rappresenta, come detto, l'esatto contrario di quanto previsto dal metodo montessoriano che si fonda sulla libertà di esplorazione del bambino.

In queste condizioni, quindi, appare evidente che la Commissione ha errato nel ritenere che la risposta delle ricorrenti al quesito appena esaminato fosse sbagliata, sottraendo indebitamente al punteggio di ciascuna ricorrente 0,25 punti, anziché attribuire loro 0,75 punti, per la risposta esatta.

Così procedendo si è sottratto complessivamente un punto a ciascuna ricorrente.

Se la Commissione avesse agito correttamente, attribuendo il punteggio relativo alla risposta esatta e omettendo di sottrarre un quarto di punto per la risposta sbagliata, tutte le ricorrenti avrebbero conseguito un ulteriore punto e sarebbero entrate in graduatoria, superando il punteggio minimo di 21 punti.

In particolare:

- le ricorrenti De Rosa, Orlandi e De Mellis avrebbero conseguito il punteggio finale di 21,125;

- la ricorrente Farella avrebbe conseguito il punteggio finale di 21,25 punti.

Tutte e quattro sarebbero state immesse in graduatoria, in posizione utile per lo scorrimento.

1.2. Quanto alla seconda domanda, oggetto di contestazione, relativa alla funzione della progettazione di attività di tipo simbolico al nido, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il dott. Gianvincenzo Nicodemo, Vicepresidente nazionale del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione pedagogisti e educatori.

L'illustre pedagogo ha ricostruito l'istituto sul quale si fonda la domanda ed ha concluso nel senso che entrambe le risposte (quella della Commissione e quella delle ricorrenti) sono esatte.

In via preliminare, in ordine all'autorevolezza del parere reso, si rappresenta che il professionista appena citato vanta una lunga attività nel campo della pedagogia professionale e ha svolto attività di docenza e ricerca scientifica nel campo della pedagogia sociale, con decine di pubblicazioni al suo attivo, meglio indicate nel *curriculum*, allegato al parere che si versa in atti.

Si tratta, quindi, di un acclamato esperto della materia, che ha reso il proprio parere richiamando la letteratura consolidatasi sull'argomento oggetto di discussione.

Fatta tale premessa, si ricorda che la domanda contestata aveva il seguente tenore:

La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata:

- *Al consolidamento delle capacità di ascolto.*
- *Al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).*

- *Al consolidamento delle capacità di relazione* (risposta fornita dalle ricorrenti).

La Commissione ha ritenuto corretta la seconda risposta, mentre le ricorrenti ritengono che la risposta corretta sia la terza (*rectius* ritengono che entrambe le risposte siano corrette).

Orbene, l'esperto consultato dalle ricorrenti, dopo aver diffusamente affrontato l'argomento, ha concluso nel senso che entrambe le risposte sono corrette.

Nel parere, che si deposita in atti, si legge infatti che *«nella domanda si fa riferimento ad “attività di tipo simbolico”, ma esse vanno ricondotte ad attività che nella pratica della pedagogia professionale e nella riflessione scientifica assumono la denominazione di “gioco simbolico” (Nesti, 2020). Ciò che mi chiedete di indagare è se quella definita dalla commissione costituisca effettivamente l'unica risposta corretta o se ve ne possano essere altre tra le alternative citate.*

***Il gioco simbolico** è un tema classico della trattazione dello sviluppo del bambino e la sua funzione è stata ampiamente oggetto di studi classici nel corso del secolo scorso.*

*Il gioco simbolico, spesso definito anche come "gioco di finzione" o "gioco di ruolo", rappresenta una componente fondamentale dello sviluppo cognitivo e socio-emotivo nei bambini. **Questo tipo di gioco, in cui i bambini utilizzano oggetti e situazioni in modo immaginativo e attribuiscono loro significati simbolici, consente loro di esplorare e comprendere meglio il mondo che li circonda (Smith, 2011).** Secondo Vygotskij (1978), il gioco simbolico è essenziale per lo sviluppo del linguaggio e del pensiero simbolico nei bambini. La letteratura sul gioco simbolico ha evidenziato vari benefici per lo sviluppo infantile. Ad esempio, Pellegrini e Galda (1993) hanno sottolineato che il gioco simbolico favorisce le competenze narrative e linguistiche, mentre Piaget (1962) ha osser-*

vato che attraverso questo tipo di gioco i bambini apprendono a gestire e comprendere meglio le loro emozioni e relazioni sociali. Inoltre, recenti studi hanno indicato che il gioco simbolico può avere un impatto positivo anche sullo sviluppo delle capacità cognitive, come la memoria di lavoro e la risoluzione dei problemi (Lillard et al., 2013).

Questo tipo di gioco ha un impatto significativo sul superamento dell'egocentrismo, come indicato da una delle domande. Si tratta di un fenomeno descritto per la prima volta da Jean Piaget (1951) come la tendenza dei bambini a vedere il mondo esclusivamente dalla propria prospettiva.

Ciò consente di affermare **che la risposta che riferisce il gioco simbolico “al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse” debba considerarsi corretta.**

Mi chiedete però se sia possibile che tra le risposte considerate sbagliate ve ne siano alcune che debbano considerarsi parimenti corrette. In particolare, mi chiedete se il gioco possa essere considerato avere finalità sociale secondo una risposta che nel quesito posto in esame viene indicata come sbagliata.

Ho provveduto pertanto a verificare se tale funzione sociale sia effettivamente attestata in letteratura.

In realtà il gioco simbolico accanto a quella del superamento dell'egocentrismo ha molte altre funzioni attestate in letteratura. Ad esempio, esso offre un contesto ideale per esercitare l'empatia e la capacità di prendere la prospettiva degli altri.

Studi recenti hanno dimostrato che attraverso il gioco di ruolo, i bambini possono iniziare a comprendere e considerare le emozioni e i pensieri degli altri, facilitando così il superamento dell'egocentrismo (Lillard et al., 2013).

A proposito del gioco simbolico, Petrović-Sočo(2014) rileva come “esperienze di attività collaborative sono richieste nel gioco simbolico perché **implicano la costruzione di significati comuni** sottolineando il necessario coordinamento tra i partecipanti” (trad mia).

*D'altro canto, questa previsione era presente fin da quanto proposto dallo stesso **Piaget**, il quale **ammetteva che nel gioco simbolico fosse presente una componente sociale**: “Piaget riconosce che al servizio di tutte queste funzioni, il contenuto del gioco è fortemente influenzato dalle specificità dell'ambiente naturale e sociale del bambino” (Gaskins & Goncii, 1988; trad. mia). Ancora Piaget sottolineava come **il gioco simbolico aiuta i bambini a rielaborare esperienze e a risolvere conflitti** (Gaskins & Goncii, 1988), contribuendo così alla loro comprensione sociale e alla loro capacità di interazione con gli altri.*

*La letteratura successiva a partire da Vigotsky ha ulteriormente arricchito questa prospettiva evidenziando in maniera ancora più puntuale la funzione sociale del gioco simbolico. “Vygotsky evidenzia che il gioco funge da **'zona di sviluppo prossimale'**, dove i bambini possono esercitare e affinare le loro abilità sociali in un contesto di interazione con i coetanei, facilitando l'apprendimento di regole sociali e comportamenti appropriati”. (Gaskins & Goncii, 1988; trad. mia). **Egli inoltre sottolinea che il gioco non è solo un'attività ricreativa, ma un'importante forma di apprendimento sociale**. Attraverso il gioco, i bambini esplorano le loro relazioni con gli adulti e con i coetanei, generalizzando le loro reazioni affettive e costruendo una comprensione più profonda delle dinamiche sociali. Ad esempio, “Elkonin conclude che nel gioco di finzione, i bambini imparano a usare i simboli in due modi diversi: usano gli oggetti nella loro funzione simbolica e **mettono in atto una rappresentazione simbolica delle relazioni che esistono tra i loro modelli di ruolo**” (Bodrova & Leong, 2015, trad. mia).*

***A dimostrazione della rilevanza di tale funzione sociale del gioco simbolico è possibile chiamare in causa la SVALSI** (Bondioli & Savio, 2002). L'acronimo SVALSI sta per Scala di Valutazione delle Abilità Ludico-Simboliche Infantili. Tale scala si propone di verificare l'impatto di diverse condizioni di gioco sulla capacità*

ludico-simboliche. Essa è stata testata su 15 bambini (età media 3 anni), osservati all'interno dell'asilo nido da loro abitualmente frequentato.

Orbene, la SVALSI, nella valutazione del gioco simbolico, considera dimensioni che individuano competenze cognitive, sociali, emotive ampie e trasversali: la capacità di astrarsi dal contesto percepito (decontestualizzazione), di assumere il punto di vista cognitivo, sociale emotivo di un altro (decentramento), di attivare un pensiero narrativo (integrazione), di utilizzare il linguaggio per sostenere un pensiero prospettico (controllo dell'esecuzione) e per negoziare saperi e azioni condivise (competenza sociale).

Anche tale valutazione del gioco simbolico, pertanto, ne riconosce il valore sociale nell'ambito dei bambini in età di nido.

Se ne deduce che il gioco del "far finta", oltre ad essere un momento gioioso e affettivamente pregnante, è anche un terreno favorevole allo sviluppo di importanti abilità cognitivo-sociali; di conseguenza in relazione al quesito che mi avete posto, devono essere considerate corrette le risposte "al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse" e "al consolidamento di capacità di relazione"».

Secondo la letteratura prevalente, richiamata nel parere appena citato, appare chiaro che nel gioco simbolico è presente anche una componente sociale perché il gioco simbolico aiuta i bambini a rielaborare esperienze e a risolvere conflitti, contribuendo alla comprensione sociale e ad implementare la loro capacità di interazione con gli altri.

In altri termini, nel gioco simbolico esiste una 'zona di sviluppo prossimale', che altro non è che un luogo ove i bambini possono esercitare e affinare le loro abilità sociali in un contesto di interazione con i coetanei, facilitando l'apprendimento di regole sociali e comportamenti appropriati.

Da quanto sin qui chiarito discende che, se non è negabile che la risposta indicata dalla Commissione come corretta sia effettivamente tale, altrettanto si può dire per la risposta fornita dalle ricorrenti che hanno ritenuto che la funzione delle attività simboliche fosse quella di consolidare le capacità di relazione dei bambini.

Anche in questo caso, quindi, la Commissione ha errato a sottrarre 0,25 punti per la risposta delle ricorrenti, giudicandola errata, così come ha sbagliato a non attribuire a quella risposta il punteggio di 0,75 punti, valutandola come corretta.

Da tanto discende quindi che alle ricorrenti spetta un ulteriore punto, oltre a quello già rivendicato in relazione alla domanda esaminata nel precedente punto 1.1.

Pertanto, in accoglimento anche di questo motivo di ricorso, e in seguito al riconoscimento di un ulteriore punto:

- le ricorrenti De Rosa, Orlando e De Mellis dovranno conseguire il punteggio finale di 22,125 punti;
- la dottoressa Farella dovrà conseguire il punteggio finale di 22,25 punti.

1.3. In conclusione.

Si è dimostrato che le ricorrenti hanno risposto correttamente alle due domande sopra menzionate, per cui ogni ricorrente ha diritto all'attribuzione di due punti ciascuna, con il conseguente superamento del limite minimo di idoneità concorsuale, fissato dal bando in 21 punti.

In questa sede si precisa che quand'anche il T.A.R. dovesse ritenere fondate le censure relative a una soltanto delle due domande contestate, alle ricorrenti spetterebbe comunque l'attribuzione di un punto, in ragione del quale le stesse supererebbero comunque il limite minimo di 21 punti.

IN VIA ISTRUTTORIA

Le ricorrenti hanno fornito ampia prova documentale in ordine all'errata valutazione, da parte della Commissione, delle due domande sopra menzionate e, quindi, si ritiene fornita la prova della illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In via gradata, in caso di contestazione da parte delle Amministrazioni resistenti del contenuto dei pareri allegati al presente ricorso, si chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave e irreparabile si rappresenta che le ricorrenti, visto il punteggio che assumono dovrebbe esser loro riconosciuto, aspirano a collocarsi in graduatoria in posizione utile a un eventuale scorrimento.

Si precisa che il Comune di Napoli ha già assunto i 72 vincitori e che, in data 30.10.24, ha proceduto a un primo scorrimento di graduatoria, fino al candidato collocato al posto 207, con un punteggio di 22,125.

Si precisa che gli idonei immessi in graduatoria sono 332, così come si legge dalla nota in calce alla graduatoria del 4.10.2024.

Risulta esser prossimo un ulteriore scorrimento del quale le ricorrenti potrebbero beneficiare, qualora immesse in graduatoria.

Si chiede pertanto che, alla luce dei motivi di ricorso, il T.A.R. voglia disporre il riesame della posizione delle ricorrenti, onde consentire una rettifica dell'originaria valutazione di non idoneità delle stesse e, conseguente, la loro immissione in graduatoria.

E qui occorre una precisazione.

Nello scorrimento del 30.10.2024 il Comune di Napoli ha immesso in ruolo, con rapporto a tempo indeterminato, solo i candidati

posizionati fino al posto n. 111 della graduatoria, mentre con i candidati che vanno dal posto n. 112 al posto n. 207 sono stati stipulati contratti a tempo determinato, in attesa che si rendano definitivamente vacanti ulteriori posti da coprire con contratto a tempo indeterminato.

Si dice questo per anticipare l'obiezione della difesa di contro parte che potrebbe ritenere *inutile* il riesame cautelare della posizione delle ricorrenti, in quanto, anche in caso di nuova valutazione positiva, le stesse verrebbero collocate in graduatoria con riserva, non potendo quindi beneficiare del nuovo ed eventuale scorrimento.

Il che non risponde al vero per il caso di conferimento di un incarico a tempo determinato, quali sono quelli conferiti ai candidati che vanno dalla posizione n. 111 alla posizione n. 207 della graduatoria.

In conclusione, quindi, il riesame della posizione delle ricorrenti sarebbe comunque di beneficio perché le stesse potrebbero godere dello scorrimento della graduatoria, quanto meno ai fini del conferimento di un incarico annuale, che terminerebbe dopo la definizione nel merito del presente giudizio.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati. Con vittoria di onorari e spese di lite e attribuzione all'avv. Riccardo Marone.

Napoli, 15.11.2024

Avv. Riccardo Marone

Avv. Giuseppe Maria Perullo